

Criteria e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6.

Approvazione nuovo testo e abrogazione DUP 3/2024

Capo I

(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente disciplina, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 dello Statuto e nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), individua i criteri e le modalità per l'organizzazione e la partecipazione a eventi, iniziative, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni istituzionali e culturali, anche finalizzate alla valorizzazione del territorio, nonché per la concessione di patrocinii del Consiglio regionale e degli organismi consultivi, degli osservatori e degli Stati generali prevenzione e benessere.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si intendono per:

- a) iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali (di seguito iniziative): gli eventi, i convegni, le riunioni di carattere istituzionale, le mostre, le celebrazioni, le rassegne, le manifestazioni a carattere culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico promozionale, finalizzate anche alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, al recupero delle tradizioni e delle tipicità regionali, nonché all'attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 2022, n. 8 (Istituzione della giornata regionale del valore alpino);
- b) strutture del Consiglio regionale: tutte le strutture del Consiglio regionale interessate agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) organismi consultivi: gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della l.r. 6/1977;
- d) enti pubblici: tutti i soggetti pubblici, anche territoriali;
- e) enti privati: enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi e comitati senza scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi, comprensivi delle articolazioni territoriali che, pur prive di proprio statuto e atto costitutivo, operano nel rispetto dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente nazionale o regionale

a cui l'articolazione territoriale afferisce, ed enti ecclesiastici che promuovono iniziative senza scopo di lucro.

Art. 3

(Ambito e modalità di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale procede:
 - a) all'organizzazione diretta di iniziative, eventualmente in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, anche su proposta degli organismi consultivi degli osservatori e degli Stati generali prevenzione e benessere, con assunzione, in misura integrale o parziale, dei relativi oneri di spesa o con altre forme di sostegno;
 - b) all'organizzazione partecipata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, di iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati, con assunzione, in misura parziale, dei relativi oneri di spesa o con altre forme di sostegno;
 - c) alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977, a iniziative di enti pubblici e privati attraverso la concessione del patrocinio oneroso;
 - d) alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977, a iniziative attraverso la concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale a enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi, degli osservatori e degli Stati generali prevenzione e benessere;
 - e) alla stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale con enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi, degli osservatori e degli Stati generali prevenzione e benessere;
 - f) all'adesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della l.r. 6/1977, a enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi, degli osservatori e degli Stati generali prevenzione e benessere.
2. Ai fini della partecipazione del Consiglio regionale, le iniziative promosse devono essere senza scopo di lucro.

Art. 4

(Altre forme di sostegno)

1. L'Ufficio di Presidenza può stabilire che la partecipazione del Consiglio regionale, in collaborazione con enti pubblici e privati, ad iniziative o manifestazioni, avvenga attraverso altre forme di sostegno diverse dal contributo economico, quali apporti di servizi di carattere tecnico e organizzativo, nonché la messa a disposizione di spazi all'interno delle sedi istituzionali, il cui valore è quantificato nell'allegato 1/A.
2. L'Ufficio di Presidenza può inoltre stabilire di acquisire spazi all'interno di manifestazioni o di altre iniziative organizzate da soggetti terzi, al fine di illustrare l'attività istituzionale del Consiglio regionale e promuovere l'effettiva partecipazione della cittadinanza alle scelte politiche ed alla funzione legislativa.

Art. 5

(Sostegno a prodotti editoriali e opere audiovisive)

1. Il Consiglio regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sostiene la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, e la realizzazione di opere audiovisive da parte

di enti pubblici o privati su tematiche che contribuiscano a promuovere e valorizzare direttamente le peculiarità della Regione Piemonte in ambito culturale, sociale, storico e artistico.

2. Il sostegno è escluso qualora tali prodotti e/o opere contengano sponsorizzazioni o abbiano finalità di natura commerciale o imprenditoriale.
3. Per i prodotti editoriali il sostegno può avere ad oggetto unicamente le fasi di ricerca documentale o archivistica, di redazione, cura o traduzione dei testi e le relative spese, ivi compresi i compensi riconosciuti ad autori o curatori dell'opera. Sono esclusi i costi di produzione, stampa e distribuzione.
4. Nel caso di stampati a carattere informativo o promozionale, non destinati alla vendita, realizzati da enti preposti alla promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio in ambito locale, il sostegno può avere ad oggetto anche i costi di produzione, stampa e distribuzione.
5. Relativamente alle opere audiovisive, il sostegno è concesso con riferimento alle fasi di ricerca documentale o archivistica e di sviluppo del progetto, ivi compresi i compensi riconosciuti ad autori o curatori dell'opera, con esclusione dei costi di produzione e distribuzione.
6. A pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo, il sostegno del Consiglio regionale deve risultare attraverso l'apposizione del logo istituzionale dell'ente, eventualmente associato a quello dell'organismo consultivo coinvolto.
7. I prototipi dei prodotti e delle opere di cui al presente articolo devono, prima della diffusione, essere inviati all'ufficio competente per l'opportuna verifica ed approvazione.

Capo II

(Organizzazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)

Art. 6

(Modalità dell'organizzazione diretta)

1. Il Consiglio regionale organizza direttamente iniziative e manifestazioni, proposte da enti pubblici e privati che, per il loro carattere culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico, sono dirette alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni e risultano coerenti con le finalità istituzionali previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Per iniziative ad organizzazione diretta si intendono quelle proprie del Consiglio regionale connesse al piano di attività annuale, anche degli organismi consultivi ed osservatori, nonché quelle relative a giornate celebrative e di calendario istituzionale. Tali iniziative possono essere organizzate direttamente dal Consiglio regionale con l'utilizzo di proprie risorse finanziarie, strumentali e di personale oppure in collaborazione con enti pubblici e privati in forma singola o associata, anche temporanea.
3. La struttura competente propone, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il piano di attività relativo all'anno successivo.
4. Fermo restando quanto previsto dal piano di attività annuale, l'Ufficio di Presidenza può altresì promuovere, con propria deliberazione, la realizzazione di iniziative non previste dal piano stesso, purché rientrino tra le finalità perseguite dal Consiglio regionale e dagli organismi consultivi e dagli osservatori, definendone le forme e le modalità di organizzazione e quantificandone le relative risorse finanziarie.
5. A seguito della presentazione dell'istanza, la struttura competente invia al soggetto richiedente il logo del Consiglio regionale e le prescrizioni per il suo utilizzo, segnalando che è fatto obbligo di apporre il medesimo su tutto il materiale di comunicazione dell'iniziativa, di dare adeguata visibilità con modalità

congrue alla dignità istituzionale dell'Assemblea regionale e di invitare una rappresentanza del Consiglio regionale all'evento per cui è stato concesso il contributo.

6. Il materiale di comunicazione dovrà essere sottoposto agli Uffici competenti per l'approvazione e l'autorizzazione alla diffusione.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 comporta la decadenza dal diritto a percepire il contributo, ai sensi dell'articolo 14 e al soggetto richiedente è preclusa la facoltà di presentare istanza di organizzazione diretta, partecipata e di patrocinio oneroso per l'anno in corso e per l'anno successivo.
8. L'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio regionale è limitata alla sola iniziativa oggetto della domanda.
9. La presentazione di una richiesta di organizzazione diretta preclude la facoltà di presentare altra istanza di organizzazione diretta, partecipata e di patrocinio oneroso, per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno solare.

Art. 7

(Richiesta di organizzazione diretta)

1. La richiesta di organizzazione diretta deve essere redatta su apposita modulistica inviata dagli Uffici competenti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentata osservando le indicazioni contenute nel vademecum inviato dagli uffici competenti.
2. L'iniziativa a scopo benefico deve essere dichiarata al momento della richiesta.
3. La richiesta deve pervenire in tempo utile per la sua valutazione e comunque prima che l'iniziativa abbia inizio.

Art. 8

(Criteri per la redazione dell'istruttoria tecnica delle iniziative relative al piano di attività e di quelle promosse dall'Ufficio di Presidenza)

1. Ai fini della predisposizione dell'istruttoria tecnica delle iniziative proposte, gli uffici procedono sulla base dei seguenti parametri:
 - a) osservanza degli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza e delle finalità istitutive dell'organismo consultivo;
 - b) rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) dell'iniziativa;
 - c) valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale dell'iniziativa, capacità di contribuire alla valorizzazione delle tipicità del territorio, della realtà socio-culturale piemontese e delle tradizioni locali;
 - d) impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale;
 - e) affidabilità dell'ente proponente, verificata sulla base della documentazione trasmessa e degli esiti delle richieste eventualmente presentate negli anni precedenti;
 - f) congruità dei preventivi di spesa rispetto al costo medio di mercato dei servizi e delle forniture indicati;
 - g) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;
 - h) assenza dello scopo di lucro dell'iniziativa.

2. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione e sulla base dell'istruttoria tecnica redatta dagli Uffici, definisce l'entità del sostegno da destinare all'iniziativa che può coprire fino all'intera spesa ammessa a contributo.

Art. 9

(Rendicontazione delle iniziative relative a enti privati)

1. Il soggetto beneficiario, entro cento giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, a pena di decadenza, è tenuto a trasmettere, per via telematica alla struttura competente, una rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
 - d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme riscosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
 - e) la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - f) la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute accompagnata dagli strumenti di pagamento tracciabili.
2. Non possono essere inserite nel rendiconto spese non previste nel preventivo finanziario.
3. I soggetti beneficiari sono comunque tenuti a conservare agli atti la documentazione fiscale e contabile al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 10

(Rendicontazione delle iniziative realizzate da enti pubblici)

1. Il soggetto beneficiario, entro cento giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, a pena di decadenza, è tenuto a trasmettere, per via telematica, alla struttura competente una rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
 - d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme rimosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa.
2. Non possono essere inserite nel rendiconto spese non previste nel preventivo finanziario.

Art. 11

(Verifica sull'ammissibilità delle spese)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione, le strutture competenti verificano la regolarità della rendicontazione e l'ammissibilità delle spese sostenute.
2. Si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, o ai soggetti temporaneamente associati, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente ed effettuate con modalità di pagamento tracciabile.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese di affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
 - b) spese per servizi grafici e tipografici;
 - c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni di modico valore avente carattere puramente simbolico e non destinato a formare un vantaggio economico significativo;

- e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio);
- f) spese di personale dipendente nel limite del 20% della predetta voce;
- g) spese per diritti SIAE;
- h) spese per prodotti editoriali e opere audiovisive;
- i) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
- j) altre spese, non rientranti nelle tipologie precedenti e strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.

4. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 3 lettera e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
- b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
- c) acquisto di beni strumentali e durevoli;
- d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
- e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio);
- f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni.

Art. 12

(Documentazione contabile per enti privati)

1. La documentazione contabile presentata dagli enti privati deve, a pena di inammissibilità della relativa voce di spesa:
 - a) essere intestata al soggetto beneficiario, fatto salvo il caso di un accordo di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza;
 - b) essere emessa in conformità alla normativa vigente di cui al DPR 633/1972 e s.m.i., successivamente alla comunicazione di concessione del contributo da parte degli uffici competenti e deve contenere esplicito riferimento all'iniziativa;
 - c) essere corredata dal relativo bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento elettronico e appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, ricevuta di cessione diritti d'autore, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi a piè di lista (consistente nella dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del rimborso al progetto e nella copia dei relativi giustificativi di spesa), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura. I relativi pagamenti devono essere effettuati successivamente alla comunicazione di concessione del contributo da parte degli uffici competenti.
2. Non sono ammessi in ogni caso scontrini fiscali non parlanti o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.

Art. 13

(Liquidazione del contributo)

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato dalla struttura competente, nella percentuale e nel limite massimo dell'importo individuato in fase di assegnazione, sulla base delle spese indicate nel preventivo finanziario ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica, effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate.
2. Quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese inferiore all'importo del contributo erogabile dal Consiglio regionale, si procede d'ufficio alla liquidazione della differenza tra il contributo stesso e l'avanzo risultante.
3. Quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore all'importo del contributo erogabile dal Consiglio regionale, non si procede alla liquidazione dell'importo concesso.

Art. 14

(Decadenza dal diritto a percepire il contributo)

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa o la sua realizzazione in modo difforme a quanto descritto nell'istanza comportano la decadenza dal diritto a percepire il contributo. Ogni modifica sostanziale del programma dell'iniziativa deve essere comunicata preventivamente agli uffici per la valutazione e la successiva approvazione.
2. Costituiscono ulteriori cause di decadenza:
 - a) il rilascio, da parte del soggetto beneficiario, di dichiarazioni non veritiere;
 - b) la violazione delle disposizioni attinenti all'utilizzo del logo del Consiglio regionale prescritte dall'articolo 6, commi 5 e 6;
 - c) la mancata presentazione, nel termine dei cento giorni, della rendicontazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

Capo III

(Organizzazione partecipata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b))

Art. 15

(Modalità di partecipazione)

1. Il Consiglio regionale partecipa a iniziative e manifestazioni proposte da enti pubblici e privati che per il loro carattere culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico, sono dirette alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni e risultano coerenti con le finalità istituzionali previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la struttura competente propone, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il piano di attività relativo all'anno successivo.
3. Fermo restando quanto previsto dal piano di attività annuale, l'Ufficio di Presidenza può altresì promuovere, con propria deliberazione, la realizzazione di iniziative non previste dal piano stesso, purché rientrino tra le finalità perseguite dal Consiglio regionale e dagli organismi consultivi e dagli osservatori, definendone le forme e le modalità di organizzazione e quantificandone le relative risorse finanziarie.
4. A seguito della presentazione dell'istanza di organizzazione partecipata, la struttura competente invia al soggetto richiedente il logo del Consiglio regionale e le prescrizioni per il suo utilizzo, segnalando che è fatto obbligo di apporre il medesimo su tutto il materiale di comunicazione dell'iniziativa, di dare adeguata visibilità con modalità congrue alla dignità istituzionale dell'Assemblea regionale e di invitare una rappresentanza del Consiglio regionale all'evento per cui è stato concesso il contributo.
5. Il materiale di comunicazione dovrà essere sottoposto agli Uffici competenti per l'approvazione e l'autorizzazione alla diffusione.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza dal diritto a percepire il contributo, ai sensi dell'articolo 1, e al soggetto richiedente è preclusa la facoltà di presentare istanza di organizzazione diretta, partecipata e di patrocinio oneroso per l'anno in corso e per l'anno successivo.
7. L'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio regionale è limitata alla sola iniziativa oggetto della domanda.

Art. 16

(Avviso pubblico)

1. La Direzione competente approva annualmente, con propria determinazione, un avviso pubblico contenente le indicazioni necessarie alla presentazione di domande di organizzazione partecipata di iniziative senza scopo di lucro, aperte al pubblico, che siano coerenti con il Piano di attività annuale, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio del Consiglio regionale e appositamente destinate dall'Ufficio di Presidenza.
2. Non è ammessa la presentazione di domande di organizzazione partecipate in assenza dell'avviso.
3. La presentazione di un'istanza di organizzazione partecipata preclude la facoltà di presentare presso il Consiglio regionale altra istanza di organizzazione partecipata, diretta o di patrocinio oneroso, per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno solare.
4. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 17

(Condizioni di ricevibilità della domanda)

1. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità:
 - a) da enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1 lett. d) ed e), in forma singola o associata, anche temporanea, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 19;
 - b) entro il termine di trenta giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, salvo diversi termini statuiti per specifici periodi dell'anno, e secondo le modalità prescritte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20;
 - c) completa della documentazione richiesta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lett. b;

- d) corredata da un preventivo di spesa che presenti un saldo contabile non in attivo e che rispetti il limite minimo di spesa di euro 10.000,01, secondo quanto prescritto dall'articolo 20 comma 5.

Art. 18

(Decadenza dal diritto a percepire il contributo)

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa o la sua realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza comportano la decadenza dal diritto a percepire il contributo.
2. Costituiscono ulteriori cause di decadenza:
 - a) il rilascio, da parte del soggetto beneficiario, di dichiarazioni non veritiere;
 - b) la violazione delle disposizioni attinenti all'utilizzo del logo del Consiglio regionale prescritte dall'articolo 15, commi 4 e 5;
 - c) la mancata presentazione della rendicontazione nel termine di cento giorni prescritto dall'articolo 23;
 - d) la presentazione di un rendiconto che evidenzi un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo erogabile dal Consiglio regionale;
 - e) la diminuzione delle spese sostenute di oltre il 10% rispetto la soglia minima di **euro 10.000,01**, accertata in sede di rendicontazione.

Art. 19

(Soggetti ammessi a presentare la domanda)

1. Sono ricevibili le proposte provenienti dagli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), e) in forma singola o associata, anche temporanea, che:
 - a) hanno almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un'iniziativa comunque attinente al Piano di attività annuale;
 - b) non perseguono scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi, così come previsto dall'articolo 3, comma 2.
2. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti istanti deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Sono ricevibili le proposte provenienti da soggetti che erogano a favore dei membri dei propri organi decisionali una qualsiasi remunerazione, solo se in via occasionale e purché:
 - a) tale elargizione costituisca compenso di un'attività non riconducibile alla carica e sia proporzionata alla prestazione resa, nonché all'importo complessivo erogabile dal Consiglio;
 - b) sia accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
 - c) non si rinvenano, negli Statuti degli enti istanti, disposizioni ostative.
4. Non sono ricevibili le proposte provenienti dalle persone fisiche, dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali, nonché dalle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
5. Il Consiglio regionale non partecipa a iniziative proposte da enti che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la rendicontazione di iniziative precedentemente ammesse a contributo.

Art. 20

(Termine e modalità di presentazione della domanda e limite di spesa dell'iniziativa)

1. Le istanze devono essere presentate entro trenta giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, fatti salvi diversi termini prescritti dall'Avviso per istanze pervenute in specifici periodi dell'anno, osservando la procedura, le indicazioni, le istruzioni prescritte, nonché fornendo tutti i dati e le informazioni richieste dall'allegato Vademecum e dall'Avviso.
2. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:
 - a) relazione dettagliata dell'evento;
 - b) preventivo finanziario relativo alle entrate e alle spese previste;
 - c) statuto e atto costitutivo;
 - d) atto di delega e documenti di identità del delegante e del delegato.
3. Il preventivo finanziario allegato alla domanda deve riportare il totale delle entrate, comprensivo delle risorse proprie e di eventuali finanziamenti riconosciuti da altri enti, nonché il totale delle spese previste, con precisa indicazione, autocertificata dal soggetto istante, dell'ammontare delle spese ammissibili a contributo di cui all'articolo 26, suddivise nelle singole macrovoci ivi indicate.
4. Rispetto agli importi delle spese dichiarate ed autocertificate ammissibili dall'istante nel preventivo finanziario, in sede di rendicontazione sono ammissibili scostamenti nel limite del 20% del totale dell'importo di ogni singola macrovoce.
5. Sono ricevibili le proposte relative a iniziative che presentino un preventivo finanziario il cui totale della spesa sia pari o superiore a euro 10.000,01. Non sono ricevibili le proposte relative a iniziative che presentino un preventivo finanziario in attivo.

Art. 21

(Valutazione di ricevibilità e ammissibilità della domanda)

1. Gli Uffici competenti valutano la sussistenza delle condizioni di ricevibilità di cui all'articolo 17, verificando la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto istante, l'osservanza del termine di presentazione della domanda, appurando il rispetto del limite minimo dell'ammontare delle spese totali indicate nel preventivo, nonché accertando la completezza e integrità dei dati comunicati e della documentazione allegata.
2. Gli Uffici procedono successivamente a effettuare la verifica di ammissibilità della domanda accertando la coerenza dell'iniziativa alle tematiche individuate dal Piano di attività annuale e riportate nell'Avviso.
3. Al termine della valutazione di cui ai commi 1 e 2 e in ragione dell'esito conseguito, l'Ufficio di Presidenza approva con propria deliberazione la partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione dell'iniziativa e quantifica le risorse finanziarie da assegnare a sostegno della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 28.
4. L'esito della deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza viene comunicato ai soggetti istanti.
5. L'Ufficio di Presidenza, in base alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa proposta, valuta l'opportunità di svolgere presso la propria sede eventi dedicati alla presentazione della manifestazione.

Art. 22

(Criteri per la determinazione del contributo e importo massimo erogabile)

1. La determinazione del contributo da parte dell'Ufficio di Presidenza tiene conto:
 - a) del valore economico dell'iniziativa;
 - b) della rilevanza territoriale dell'iniziativa,
 - c) della dimensione territoriale dell'ente proponente e del luogo ove si svolge l'evento;
 - d) della valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale dell'iniziativa,
 - e) dell'impatto sull'immagine del Consiglio regionale,
 - f) dell'acquisizione di patrocinii gratuiti da parte del Comune e/o della Città Metropolitana di Torino e/o della Provincia di riferimento e/o di altri enti istituzionali;
 - g) della eventuale natura benefica dell'evento.
2. La partecipazione del Consiglio regionale alla spesa prevista per ciascuna iniziativa non potrà essere superiore al 75% delle spese dichiarate ammissibili dall'istante nel preventivo allegato alla domanda e non potrà comunque essere superiore a euro 15.000,00.
3. Si decade dal diritto a percepire il contributo qualora in fase di rendicontazione l'importo complessivo delle spese sostenute risulti inferiore di oltre il 10% alla soglia minima di euro 10.000,01, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lett. e).
4. Il contributo è concesso al netto dell'importo relativo all'eventuale marca da bollo, ove dovuta, ed è erogato al netto della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e).

Art. 23

(Termine e modalità di presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione va presentata, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo, entro cento giorni dalla conclusione dell'evento.
2. La rendicontazione, da trasmettersi utilizzando le medesime modalità prescritte per la presentazione della domanda, va corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante o da un suo delegato.

Art. 24

(Rendicontazione delle iniziative realizzate da enti privati)

1. L'ente privato è tenuto a trasmettere alla struttura competente la rendicontazione dell'iniziativa contenente:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato; con il rilascio della suddetta dichiarazione dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
- b) la relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
- c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
- d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme riscosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
- e) la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- f) la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute accompagnata dagli strumenti di pagamento tracciabili.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione fiscale e contabile al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 25

(Rendicontazione delle iniziative realizzate da enti pubblici)

1. L'ente pubblico è tenuto a trasmettere alla struttura competente una rendicontazione dell'iniziativa contenente:
- a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato; nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
 - d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre

escluse, tra le spese, le somme riscosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 26

(Ammissibilità delle spese)

1. Sono ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto istante, o ai soggetti temporaneamente associati, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente, nonché sostenute con modalità di pagamento tracciabile.
2. Nello specifico sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
 - b) servizi grafici e tipografici;
 - c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni di modico valore avente carattere puramente simbolico e non destinato a formare un vantaggio economico significativo;
 - e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio);
 - f) spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
 - g) spese per diritti SIAE;
 - h) spese relative al sostegno per la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, stampati a carattere informativo o promozionale, nonché spese per la realizzazione di opere audiovisive di cui all'articolo 5;
 - i) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
 - j) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) c) d), e) f) g), h) ed i) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.
3. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 2 lettera e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
 - b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
 - c) acquisto di beni strumentali e durevoli;
 - d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
 - e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio);
 - f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni.

Art. 27

(Documentazione contabile per enti privati)

1. La documentazione contabile presentata dagli enti privati deve, a pena di inammissibilità della relativa voce di spesa:
 - a) essere intestata al soggetto beneficiario, fatto salvo il caso di un accordo di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza;
 - b) essere emessa in conformità alla normativa vigente di cui al DPR 633/1972 e s.m.i., successivamente alla presentazione dell'istanza di organizzazione partecipata e deve contenere esplicito riferimento all'iniziativa;
 - c) essere corredata dal relativo bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento elettronico e appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, ricevuta di cessione diritti d'autore, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi a piè di lista (consistente nella dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del rimborso al progetto e nella copia dei relativi giustificativi di spesa), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura. I relativi pagamenti devono essere effettuati successivamente alla presentazione dell'istanza di organizzazione partecipata.
2. Non sono ammessi in ogni caso scontrini fiscali non parlanti o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.

Art. 28

(Liquidazione del contributo)

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato sulla base dell'ammontare delle spese dichiarate ammissibili dall'istante nel preventivo allegato alla domanda, che risulteranno effettivamente sostenute e regolarmente documentate in sede di rendiconto, nella misura percentuale e nell'ammontare massimo individuato dall'Ufficio di Presidenza.
2. Sono ammesse variazioni che comportino, rispetto agli importi relativi alle spese dichiarate ammissibili dall'istante nel preventivo finanziario, uno scostamento nel limite del 20% del totale dell'importo di ogni singola macrovoce.
3. Nel caso in cui la rendicontazione evidenzi un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese inferiore all'importo del contributo erogabile dal Consiglio regionale, si procede d'ufficio alla liquidazione della differenza tra il contributo stesso e l'avanzo risultante.

Capo IV

(Patrocini onerosi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c))

Art. 29

(Avviso per la concessione del patrocinio oneroso)

1. Il Consiglio regionale può partecipare a iniziative attraverso la concessione del patrocinio oneroso. A tal fine, la Direzione competente approva annualmente, con propria determinazione, un avviso pubblico che precisa:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse stanziare per l'erogazione dei patrocini onerosi per l'annualità di riferimento;
 - b) l'ambito e i caratteri di rilevanza dell'iniziativa;
 - c) il periodo nel quale è svolta l'iniziativa e il termine di presentazione della domanda;
 - d) i criteri sulla scorta dei quali sarà effettuata la valutazione dell'iniziativa, unitamente ai correlativi punteggi attribuibili, alle corrispondenti percentuali di contributo erogabile, nonché ai limiti minimi e massimi dello stesso.
2. L'avviso può procedere alla suddivisione dell'anno solare in più periodi, precisando le risorse finanziarie rispettivamente attribuite a ciascuno di essi e individuando i vari termini di presentazione della domanda.
 3. Non è ammessa la presentazione di domande di patrocinio oneroso in assenza dell'avviso.
 4. La presentazione di un'istanza di patrocinio oneroso preclude la facoltà di presentare presso il Consiglio regionale altra istanza di patrocinio oneroso, di organizzazione diretta o di organizzazione partecipata, per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno solare.
 5. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 30

(Condizioni di ricevibilità della domanda)

1. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità:
 - a) da enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1 lett. d) ed e), in forma singola o associata, anche temporanea, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 32;
 - b) in osservanza del limite minimo e massimo di spesa prescritto dall'articolo 33, comma 2.
 - c) prima dell'avvio dell'iniziativa e secondo le modalità prescritte dall'articolo 34;
 - d) completa della documentazione richiesta dall'articolo 34, comma 2.

Art. 31

(Decadenza dal diritto a percepire il contributo)

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa o la sua realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza comportano la decadenza dal diritto a percepire il contributo.
2. Comportano altresì la decadenza:
 - a) il rilascio, da parte del soggetto beneficiario, di dichiarazioni non veritiere;
 - b) la mancata presentazione, nel termine prescritto, della rendicontazione ai sensi dell'articolo 36;
 - c) la presentazione di un rendiconto che evidenzi un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo erogabile dal Consiglio regionale;
 - d) l'accertamento, in sede di analisi della rendicontazione, dell'ammontare delle spese ammissibili inferiore a € 1.000,00 o dell'ammontare delle spese complessive superiore ad € 10.000,00.

Art. 32

(Soggetti destinatari)

1. Il Consiglio regionale può concedere il patrocinio oneroso agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), e) in forma singola o associata, anche temporanea, che:
 - a) hanno almeno una sede nel territorio regionale salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un'iniziativa il cui oggetto ha una particolare rilevanza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico-promozionale, finalizzata alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, volta anche al recupero delle tradizioni e delle tipicità del territorio;
 - b) non perseguono scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi, così come previsto dall'articolo 3, comma 2.
2. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti istanti deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Sono ricevibili le proposte provenienti da soggetti che erogano a favore dei membri dei propri organi decisionali una qualsiasi remunerazione, solo se in via occasionale e purché:
 - a) tale elargizione costituisca compenso di un'attività non riconducibile alla carica e sia proporzionata alla prestazione resa, nonché all'importo complessivo erogabile dal Consiglio;
 - b) sia accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
 - c) non si rinvercano, negli Statuti degli enti istanti, disposizioni ostative.
4. Non sono ricevibili le proposte provenienti dalle persone fisiche, dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali, nonché dalle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
5. Il Consiglio regionale può concedere allo stesso soggetto, nel corso dell'anno solare, un solo patrocinio oneroso.
6. Nel caso in cui soggetti diversi presentino richiesta per la medesima iniziativa, viene ammessa l'istanza pervenuta per prima.

Art. 33

(Iniziativa oggetto di patrocinio oneroso e limite minimo e massimo di spesa)

1. Il patrocinio oneroso è concesso per iniziative, aperte al pubblico e senza scopo di lucro; sono escluse dal beneficio le iniziative che siano riconducibili all'attività ordinaria del soggetto richiedente, nonché quelle il cui svolgimento si protragga per l'intero anno solare.
2. Il Consiglio regionale concede il patrocinio oneroso alle iniziative per le quali:
 - a) le spese ammissibili a contributo di cui all'articolo 37 siano pari o superiori a euro 1.000,00;
 - b) la spesa complessiva sia inferiore o pari all'importo di euro 10.000,00.

Il rispetto dei limiti di spesa indicati alle lettere a) e b) dovrà essere autocertificato dal legale rappresentante del soggetto istante, o da un suo delegato, mediante il rilascio di autodichiarazione in fase di compilazione della domanda.

3. Il patrocinio oneroso non può essere concesso per:

- a) la realizzazione di prodotti editoriali, stampati a carattere informativo o promozionale e opere audiovisive di cui all'articolo 5;
- b) corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi, iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro;
- c) singoli eventi facenti parte di una medesima iniziativa.

Art. 34

(Termine, modalità di presentazione della domanda e limite di spesa dell'iniziativa)

1. Le istanze devono essere presentate prima che l'iniziativa abbia inizio, nel rispetto dei termini indicati dall'Avviso per i rispettivi periodi in cui è suddiviso l'anno, osservando la procedura, le indicazioni, le istruzioni prescritte, nonché fornendo tutti i dati e le informazioni richieste dall'allegato Vademecum e dall'Avviso.
2. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:
 - a) relazione dettagliata dell'evento;
 - b) statuto e atto costitutivo;
 - c) atto di delega e documenti di identità del delegante e del delegato.

Art. 35

(Termine e modalità di presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione va presentata, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo, entro cento giorni dalla conclusione dell'evento.
2. La rendicontazione, da trasmettersi utilizzando le medesime modalità prescritte per la presentazione della domanda, va corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante o da un suo delegato.
3. Il rendiconto va redatto osservando le prescrizioni contenute nell'allegato Vademecum e nell'Avviso.

Art. 36

(Ammissibilità delle spese)

1. Sono ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, o ai soggetti temporaneamente associati, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente, nonché sostenute con modalità di pagamento tracciabile.
2. Nello specifico sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
- b) servizi grafici e tipografici;
- c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
- d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni di modico valore avente carattere puramente simbolico e non destinato a formare un vantaggio economico significativo;
- e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio);
- f) spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
- g) spese per diritti SIAE;
- h) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
- i) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) c) d), e) f) g), h) ed i) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.

3. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 2 lettera e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
- b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
- c) acquisto di beni strumentali e durevoli;
- d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
- e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio);
- f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni.

Art. 37

(Criteri per la valutazione delle iniziative)

1. A seguito del ricevimento di tutti i rendiconti inerenti le iniziative del periodo di riferimento, gli Uffici competenti, verificata la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto istante, l'osservanza del termine di presentazione della domanda, nonché la completezza e integrità della documentazione allegata, procedono alla valutazione delle iniziative sulla base dei seguenti criteri:

- a) dimensione del Comune in cui si svolge l'iniziativa o del Comune in cui ha la sede legale il soggetto proponente, espressa nel numero di abitanti residenti (dato rilevabile dall'ultimo censimento disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - al link https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_censimento_comuni_italiani.php);
- b) impatto sull'immagine del Consiglio regionale, valutabile sulla base della concessione, o meno, del patrocinio gratuito e dell'utilizzo del logo istituzionale del Consiglio regionale per l'iniziativa interessata;
- c) progetto proposto in aggregazione fra più soggetti;
- d) gratuità o meno delle attività programmate;

- e) acquisizione di patrocinii gratuiti da parte del Comune e/o della Città metropolitana di Torino e/o della Provincia di riferimento o da parte di altri Enti istituzionali;
- f) accessibilità alle persone portatrici di disabilità;
- g) carattere benefico dell'evento.

1. Ciascuno dei criteri indicati al comma 1 è valutato sulla base dei parametri e dei punteggi indicati nella Tabella 1 (Allegato 1_B1).

Art. 38

(Valutazione ai fini della concessione e quantificazione del contributo)

1. Le iniziative del periodo di riferimento vengono valutate congiuntamente mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri di cui alla tabella Tabella 1 (Allegato 1_B1).
2. Sulla scorta del punteggio complessivamente conseguito viene individuata, applicando quanto previsto dalla Tabella 2 (Allegato 1_B2), la percentuale di contributo erogabile per ogni singola iniziativa.
3. Per ogni fascia percentuale sono stabiliti i limiti minimi e massimi del contributo erogabile, fatto salvo quanto disposto dal comma 7.
4. Le istanze che al termine della valutazione hanno totalizzato un punteggio inferiore a 7 non sono ammesse all'assegnazione di alcun contributo.
5. Gli Uffici competenti procedono a stilare la graduatoria delle iniziative del periodo di riferimento.
6. L'Ufficio di Presidenza procede all'adozione della deliberazione di presa d'atto della graduatoria di cui al comma 5.
7. Qualora l'importo totale dei contributi assegnati alle istanze pervenute in un periodo di riferimento ecceda le risorse disponibili, tali contributi sono ridotti proporzionalmente, fatto salvo il limite minimo previsto e fatta salva la facoltà, in capo all'Ufficio di Presidenza, di stanziare ulteriori risorse da destinare alla copertura del maggiore fabbisogno.
8. Le eventuali risorse eccedenti a seguito dell'assunzione di tutti gli impegni di spesa relativi alle iniziative di un periodo di riferimento saranno rese disponibili per finanziare eventi in programma nei periodi successivi.

Art. 39

(Rendicontazione delle iniziative realizzate da enti privati)

1. L'ente privato è tenuto a trasmettere alla struttura competente la rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato; con il rilascio della suddetta dichiarazione dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
 - b) la relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;

- d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme riscosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
- e) la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- f) la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute accompagnata dagli strumenti di pagamento tracciabili.

2. I soggetti beneficiari sono comunque tenuti a conservare agli atti la documentazione fiscale e contabile al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 40

(Rendicontazione delle iniziative realizzate da enti pubblici)

1. L'ente pubblico è tenuto a trasmettere alla struttura competente una rendicontazione dell'iniziativa contenente:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato; con il rilascio della suddetta dichiarazione dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
- b) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
- c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
- d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme riscosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 41

(Documentazione contabile per enti privati)

1. La documentazione contabile presentata dagli enti privati deve, a pena di inammissibilità della relativa voce di spesa:

- a) essere intestata al soggetto beneficiario, fatto salvo il caso di un accordo di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza;
 - b) essere emessa in conformità alla normativa vigente di cui al DPR 633/1972 e s.m.i., successivamente alla presentazione dell'istanza di patrocinio oneroso e deve contenere esplicito riferimento all'iniziativa;
 - c) essere corredata dal relativo bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento elettronico e appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, ricevuta di cessione diritti d'autore, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi a piè di lista (consistente nella dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del rimborso al progetto e nella copia dei relativi giustificativi di spesa), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura. I relativi pagamenti devono essere effettuati successivamente alla presentazione dell'istanza di patrocinio oneroso.
2. Non sono ammessi in ogni caso scontrini fiscali non parlanti o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.

Art. 42

(Liquidazione del contributo)

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato dalla struttura competente sulla base delle spese ammissibili riportate in rendiconto che risulteranno effettivamente sostenute e regolarmente documentate, applicando la percentuale individuata sulla scorta di quanto prescritto dall'articolo 38, comma 2 e fatti salvi i limiti minimi e massimi previsti.
2. Nel caso in cui la rendicontazione presenti un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese inferiore all'importo del contributo erogabile dal Consiglio regionale, si procede d'ufficio alla liquidazione della differenza tra il contributo stesso e l'avanzo risultante.

Capo V

(Patrocinio gratuito e logo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)

Art. 43

(Concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale)

1. La concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale è un'attestazione di apprezzamento e di adesione del Consiglio regionale ad iniziative di carattere culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico promozionale che di norma si svolgono nel territorio regionale su temi di interesse regionale. Le iniziative per le quali viene concesso il patrocinio gratuito e il logo istituzionale devono essere rispettose delle finalità istituzionali del Consiglio regionale e con le tematiche che ne ispirano l'attività di comunicazione.
2. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale possono essere concessi per la realizzazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico di stampati a carattere informativo o promozionale e di opere audiovisive di cui all'articolo 5, nel rispetto di quanto ivi prescritto.

3. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale possono essere concessi a enti pubblici o privati di cui all'articolo 2, lett. d), e) per iniziative la cui rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) contribuisce a promuovere e valorizzare direttamente le peculiarità della Regione.
4. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale vengono concessi per ogni singola iniziativa, hanno validità esclusivamente per l'iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa.
5. La concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente e alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.
6. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale vengono concessi, in forma discrezionale, dal Presidente del Consiglio regionale sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 45 e viene comunicato al soggetto richiedente per iscritto.
7. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale del Consiglio regionale possono essere, ove richiesti, accompagnati dall'adesione di uno o più organismi consultivi e degli organi di garanzia.
8. Non possono essere concessi il patrocinio gratuito e il logo istituzionale alle persone fisiche, ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, nonché alle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
9. Nelle more dell'adozione degli atti amministrativi necessari alla concessione del contributo, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale e le prescrizioni per il suo utilizzo, segnalando in particolare che è fatto obbligo di apporre il medesimo su tutto il materiale informativo dell'evento, dandone adeguata visibilità con modalità congrue alla dignità istituzionale dell'Assemblea regionale. I soggetti beneficiari devono dare adeguata comunicazione della partecipazione del Consiglio regionale all'iniziativa ed invitare una rappresentanza dello stesso all'evento per cui è stato concesso il contributo.
10. In caso di violazione delle disposizioni relative alla concessione del patrocinio gratuito, fatta salva ogni altra azione a tutela del logo e dell'immagine del Consiglio regionale, è disposta la revoca del patrocinio concesso e i beneficiari non verranno ammessi, per il periodo di almeno un anno, a istanze di patrocinio gratuito per iniziative successive.

Art. 44

(Modalità di presentazione dell'istanza di patrocinio gratuito e utilizzo del logo istituzionale)

1. L'istanza di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo istituzionale va indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale, sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza del soggetto richiedente. La richiesta, che può essere presentata in ogni momento dell'anno, deve pervenire in tempo utile per la sua valutazione e, comunque, almeno venti giorni prima dell'evento al quale si riferisce.
2. Gli organismi consultivi o gli organi di garanzia utilizzano o concedono il proprio logo istituzionale, sempre accompagnato da quello del Consiglio regionale.
3. Successivamente alla concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale i prototipi del materiale informativo e promozionale devono essere inviati all'Ufficio competente per un'opportuna verifica e approvazione.

4. In caso di mancata trasmissione di tutto il materiale informativo, di modifica sostanziale del programma proposto o di uso illegittimo del logo o dell'immagine del Consiglio regionale, si procede ai sensi dell'articolo 43, comma 10.

Art. 45

(Criteri per l'istruttoria tecnica ai fini della concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale si rispettano i seguenti criteri:

- a) osservanza delle finalità istituzionali dell'ente e delle tematiche che ispirano l'attività di comunicazione del Consiglio regionale;
- b) rilevanza dell'iniziativa (locale, regionale, nazionale o internazionale);
- c) valenza culturale formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale dell'iniziativa, capacità di contribuire alla valorizzazione delle tipicità del territorio, della realtà socio culturale piemontese e delle tradizioni locali;
- d) impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale;
- e) affidabilità dell'ente proponente, verificata sulla base della documentazione trasmessa e degli esiti delle richieste eventualmente presentate negli anni precedenti;
- f) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;
- g) assenza dello scopo di lucro dell'iniziativa.

Capo VI

(Protocolli d'intesa e convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e))

Art. 46

(Ambito di applicazione)

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale può stipulare, anche su proposta degli organismi consultivi, protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale con enti pubblici e privati, al fine di assicurare una stabile collaborazione finalizzata all'organizzazione congiunta di iniziative di comune interesse.

2. La stipulazione avviene previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che definisce la misura dell'impegno finanziario annuale a carico del Consiglio regionale, sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 47.

Art. 47

(Criteri per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni sono rispettati i seguenti criteri:

- a) osservanza degli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
- b) rilevanza delle iniziative oggetto dell'intesa (locali, regionali, nazionali o internazionali);

- c) valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale oggetto dell'intesa, capacità di contribuire alla valorizzazione delle tipicità del territorio, della realtà socio culturale piemontese e delle tradizioni locali;
- d) impatto delle iniziative oggetto dell'intesa sull'immagine del Consiglio regionale;
- e) affidabilità dell'ente proponente, verificata sulla base della documentazione trasmessa e degli esiti delle richieste eventualmente presentate negli anni precedenti;
- f) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;
- g) assenza dello scopo di lucro delle iniziative.

Capo VII

(Adesioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)

Art. 48

(Modalità di adesione)

1. L'adesione del Consiglio regionale, anche su proposta degli organismi consultivi, a enti pubblici e privati può consistere nel versamento di quote, nell'erogazione di contributi finanziari, in apporti di carattere tecnico, nella partecipazione di amministratori e funzionari regionali, nonché di esperti.
2. L'adesione e l'eventuale impegno finanziario a carico del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 49.

Art. 49

(Criteri per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per l'adesione a enti pubblici e privati si rispettano i seguenti criteri:
 - a) osservanza degli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza e dei fini istituzionali dell'ente;
 - b) impatto dell'adesione sull'immagine del Consiglio regionale;
 - c) affidabilità dell'ente cui si intende aderire, verificata sulla base della documentazione trasmessa e degli esiti delle richieste eventualmente presentate negli anni precedenti;
 - d) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;
 - e) assenza dello scopo di lucro delle iniziative.

Capo VIII

(Rimborso delle spese di viaggio agli istituti scolastici)

Art. 50

(Rimborso delle spese di viaggio agli istituti scolastici)

1. Per le iniziative formative promosse dal Consiglio regionale, sul territorio della città di Torino, che coinvolgono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e che si svolgono presso la sede dell'Ente, è concesso il rimborso integrale delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate. Tale rimborso è escluso se gli istituti scolastici hanno sede a Torino e nei comuni dell'area metropolitana torinese.
2. Per le iniziative formative promosse dal Consiglio regionale sul territorio piemontese, è concesso agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, il rimborso integrale delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate. Tale rimborso è escluso se gli istituti scolastici hanno sede nel comune ove si svolge l'iniziativa.
3. Per le visite al Palazzo, sede del Consiglio regionale, è concesso il rimborso agli istituti scolastici di ogni ordine e grado delle spese di viaggio effettivamente sostenute, sulla base della presentazione di idonea documentazione e comunque in misura non superiore a euro 200,00. Tale rimborso è escluso se gli istituti scolastici hanno sede a Torino e nei comuni dell'area metropolitana torinese.

Capo IX **(Trasparenza e controlli)**

Art. 51

(Assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. Il Consiglio regionale assolve agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.
2. La struttura competente cura in particolare la tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati relativi agli atti di concessione di contributi o di trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completezza e il costante aggiornamento dei medesimi.

Art. 52

(Controlli)

1. Le strutture competenti provvedono ad effettuare puntuali e idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in conformità a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte.
2. Qualora venga accertato che la dichiarazione rilasciata non corrisponda al vero, il soggetto richiedente decade dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre, saranno avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli articoli 75 e 76 del citato testo unico.

Capo XI
(Norme finali e di efficacia)

Art. 53
(Norma finale)

1. L'Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione regola la concessione di targhe e di altri oggetti di rappresentanza.

Art. 54
(Efficacia)

1. I presenti criteri hanno efficacia dal giorno successivo alla loro approvazione.